

Spett.le
O.P.P.I

Lettera d'invito

RICHIESTA PREVENTIVO per l'affidamento diretto finalizzato alla progettazione ed erogazione di un intervento pedagogico – formativo rivolto ai docenti del CFP di Afol Metropolitana.

PREMESSA

Specificando che la presente è una mera richiesta di preventivo e non una procedura di gara e non costituisce proposta contrattuale e non ha alcuna efficacia negoziale né extra-contrattuale,

con le finalità di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito indicato anche come "Nuovo Codice")

SI INVITA

codesta Società, fermi restando i requisiti di ammissibilità da dichiarare mediante compilazione e sottoscrizione del **DGUE allegato**, a presentare il proprio miglior preventivo per la prestazione del servizio in oggetto secondo le modalità più oltre specificate, intendendosi, con l'avvenuta presentazione dell'offerta, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni, le condizioni e le prescrizioni che seguono previste dalla presente lettera di invito.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro (di seguito anche AFOL Metropolitana)

Indirizzo: via Soderini 24, 20146, Milano

E mail: m.latorraca@afolmet.it

Pec: segreteriagenerale@pec.afolmet.it

Responsabile Unico del Progetto: Barbara Ferri (Capo Area Amministrazione di Afol Metropolitana)

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO (CPV 80500000-9)

Oggetto del presente affidamento diretto è la progettazione e l'erogazione di un intervento pedagogico – formativo rivolto ai docenti dei CFP di AFOL Metropolitana volto a rafforzare le loro competenze di progettazione e di valutazione didattica.

Il numero contemplato di discenti è pari a 18.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio avrà efficacia dalla data della stipula del contratto e dovrà concludersi entro il 31 maggio 2025.

IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



L'importo massimo spendibile da AFOL Metropolitana per l'affidamento è stimato in **€. 6.300,00**, oltre all'IVA se dovuta.

L'importo dell'affidamento deve intendersi comprensivo di tutti i costi, gli oneri e le spese accessorie derivanti e/o comunque connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Lettera di invito.

A norma della disciplina vigente (decreti legislativi 36/2023 e 81/2008) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario. Pertanto gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00 e non si rende necessario elaborare ed allegare al contratto il DUVRI (documento unico valutazione rischi da interferenze).

REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO

La partecipazione alla presente procedura richiede che il soggetto invitato dall'Amministrazione sia in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**DGUE allegato**):

1. **Possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.**
2. **Possesso del seguente requisito di idoneità professionale di cui all'art.100 comma 3 del D.lgs n.36/2023:**
 1. iscrizione, nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente con l'oggetto dell'affidamento.

Sono comunque esclusi dalla partecipazione alla presente procedura gli operatori economici che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque conferito incarichi ad ex dipendenti della Committente in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO

Il Fornitore aggiudicatario si impegna a svolgere le attività oggetto del contratto a regola d'arte e a proprio rischio e onere, con la massima diligenza e in piena conformità alla normativa vigente.

L'esecuzione del contratto dovrà rispettare gli oneri e le condizioni pattuite e avvenire nel rispetto di quanto proposto dal Fornitore in sede di offerta, che costituisce parte integrante del contratto.

Il Fornitore si obbliga a comunicare prontamente alla Committente ogni circostanza che influisca sull'esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni concernenti le assicurazioni sociali nonché i contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti, e ad applicare ai propri dipendenti e, se cooperative, anche ai soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL stessi. Il Fornitore si obbliga a dare evidenza alla Committente circa l'adempimento di dette disposizioni e la solleva da qualsiasi azione promossa a tale riguardo da terzi nei suoi confronti.

Il fornitore aggiudicatario si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al relativo Testo Unico D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO

Il Fornitore aggiudicatario assume ogni responsabilità per i danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, subcontraenti o incaricati, a persone o cose della Committente o di terzi a causa o in occasione dell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultima per danni derivanti dai vizi oggetto del contratto o dalla mancata o non corretta esecuzione dei servizi dovuti.

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'appaltatore emetterà fattura successivamente all'espletamento della prestazione.
2. Il pagamento, salvo contestazioni sulla qualità del servizio, sarà disposto entro 30 (trenta) giorni f.m. dalla data di ricevimento della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia dell'Entrate.
3. Le parti concordano che il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art. 1284 c.c.) vigente pro-tempore, senza alcuna maggiorazione. Le parti concordano inoltre di ritenere a pieno titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro il 15° giorno dal ricevimento della fattura la Committente provveda a formalizzare all'Appaltatore in maniera motivata puntuali contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.
4. La fattura deve essere intestata a: AFOL METROPOLITANA – via Soderini 24 – 20146 Milano – P.IVA 08928300964, e dovrà riportare il codice CIG.
5. Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco è il seguente: A4707H7.
6. Le fatture dovranno essere predisposte in base al meccanismo dello *Split Payment* – Art. 17 ter D.P.R. 663/1972". L'importo dell'IVA deve essere esposto in fattura ma è onere della Committente versarlo direttamente all'Erario.
7. Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.
8. Ai fini del pagamento e qualora ne ricorrano le condizioni, AFOL Metropolitana verificherà l'insussistenza a carico del Fornitore di situazioni di inadempienza fiscale ex art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/11/1973, n. 602 e s.m.i. ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito") e contributiva (mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il rispetto dei termini di pagamento potrà essere assicurato qualora le verifiche diano esito regolare. Diversamente, AFOL Metropolitana tratterà dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza fiscale e/o contributiva per disporre il pagamento a favore degli Enti creditori. In tal caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere, neanche a titolo di interessi, in termini di mancata corresponsione di tali importi e/o per ritardato pagamento, verso la Committente.
9. I pagamenti sono disposti da AFOL Metropolitana a mezzo mandati diretti intestati all'Appaltatore.

9. Tracciabilità dei pagamenti

In applicazione della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'appaltatore, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

SUBAPPALTO

Il subappalto non è previsto per la presente procedura.

RISOLUZIONE e RECESSO DEL CONTRATTO

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto e di procedere con apposito atto, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicataria, all'incameramento del deposito cauzionale e all'esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatte salve le azioni per il risarcimento del maggior danno subito. Oltre a quanto genericamente previsto dagli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, sono considerate condotte di inadempimento:

- 1) Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- 2) Gravi manchevolezze nell'esecuzione dell'appalto;
- 3) Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi in materia previdenziale e dei contratti di lavoro nazionale e locali;
- 4) Procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria;
- 5) Procedimenti giudiziari a carico dell'aggiudicataria;
- 6) Inadempienze di disposti concernenti le disposizioni antimafia;
- 7) Perdita di licenze o autorizzazioni;
- 8) Altre inadempienze che ostacolano la prosecuzione dell'appalto.

Il contratto è risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- 1) Accertamento della sussistenza in capo all'Appaltatore di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 94 e seguenti del Codice;
- 2) Eventi modificativi dell'assetto societario dell'Appaltatore quali: la cessione dell'azienda, la cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero il concordato preventivo e il fallimento dell'Appaltatore.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione di AFOL Metropolitana con lettera raccomandata/PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva.

AFOL Metropolitana ha diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall'art.123 del Codice degli Appalti.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto.

I crediti dell'Appaltatore nei confronti della Committente possono essere ceduti previa notifica alla Committente.

CODICE ETICO, MODELLO 231, PTPCT, WHISTLEBLOWING

La Committente, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231"), nonché un proprio Codice Etico e il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito "PTPCT") recante misure integrative al Modello 231 come stabilito nella L. 190/2012.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione e di conoscere i principi del Codice Etico, del Modello 231 e del PTPCT adottati dalla Committente e pubblicati sul profilo istituzionale www.afolmet.it nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali", e si impegna a prestare le attività oggetto dell'affidamento nel rispetto di tali principi.

Nel rispetto di quanto stabilito nel Modello 231 e nel PTPCT in materia di flussi informativi verso, rispettivamente, l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare ad essi, secondo le rispettive competenze, ogni eventuale comportamento illecito e comunque ogni violazione del Modello 231 e del PTPCT.

La violazione, anche parziale, di quanto previsto nel Codice Etico o nel Modello 231 o nel PTPCT

adottati dalla Committente ovvero il verificarsi, per cause direttamente imputabili a delle violazioni, di eventi pregiudizievoli, possono comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1458 c.c., fatta salva la facoltà per la Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di aver preso visione ed accettare, anche per i propri dipendenti e collaboratori, la Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), ai sensi della L.190/2012 adottata dalla Committente e pubblicata sul sito istituzionale www.afolmet.it. L'Appaltatore deve quindi segnalare al RPCT della Committente, con le modalità indicate nella procedura di cui sopra, tutte le condotte illecite poste in essere o anche solo tentate da dipendenti o membri degli organi sociali della Committente che riguardano situazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del contratto stipulato.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Appaltatore e Committente si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni tutte, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana. Per ogni controversia relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

In conformità a quanto disposto dall'art.53 del D.Lgs.36/2023 con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste garanzie provvisorie di cui all'art.106 del D.Lgs.36/2023 né garanzie definitive per l'esecuzione delle prestazioni in considerazione della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

L'operatore economico invitato dovrà trasmettere il proprio preventivo per la prestazione del servizio in oggetto **entro le ore 20:00 del giorno 20/11/2024** tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale di ARIA spa denominata SINTEL, accessibile all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. La presente lettera di invito sottoscritta digitalmente per accettazione;
2. Il DGUE debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa;
3. Il preventivo, contenente ogni informazione utile a una corretta valutazione dello stesso da parte della Stazione Appaltante, incluso il prezzo al netto di IVA.

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



4. Visura ordinaria attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. se esistente.

Ciascun documento dovrà essere convertito in formato pdf e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore.

CONCLUSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.

Ricevuto il preventivo, la Stazione Appaltante, valutata l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, procederà con la successiva fase di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi **dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b)** e secondo quanto stabilito **all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023**.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

La richiesta di preventivo non costituisce proposta contrattuale e non ha alcuna efficacia negoziale né extra-contrattuale. L'offerta pervenuta non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva, in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente procedimento, ovvero di non procedere all'affidamento se l'offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, conformemente alle disposizioni recate in tal senso dall'art. 108, comma 10, del D.lgs. 36/2023.

TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

La Committente è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione e della stipula del contratto o eventualmente forniti durante lo svolgimento dell'attività. Gli stessi saranno trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività ed è tenuto a non utilizzarli per scopi diversi da quello di dare esecuzione al contratto. Il Fornitore è responsabile per l'osservanza degli obblighi anzidetti da parte dei propri dipendenti, subcontraenti o incaricati.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata in conformità alla normativa vigente in materia e, comunque, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il Responsabile Unico del Progetto

Barbara Ferri